

SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE E GLI ENTI GESTORI DI COMUNITÀ-ALLOGGIO PER MINORI

L'anno duemila_____ addì_____ del mese di_____ tra l'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini codice fiscale _____ d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene il sig _____ nella sua qualità di _____; E L'Ente assistenziale _____ con sede in _____ via _____ n _____ codice fiscale n _____ d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente Contraente" rappresentato dai sig _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ gestore dell'_____ seguent _____ comunità-alloggio - iscritt _____ all'albo regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizza i _____ a funzionare fino al _____ con il provvedimento assessoriale a fianco, di ciascuna indicato:

- 1) D.A. n del
- 2) D.A. n del
- 3) D.A. n del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 "Oggetto ed utenza"

L'Ente contraente si impegna ad ospitare nell.... Comunità – alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate nr.....posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile. Ogni comunità alloggio ha una capacità ricettiva di n.....8/10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso _____ (maschile o femminile) che abbiano età compresa tra _____ (gli 8 e 13 anni) o (tra 14 e i 18 anni). Nella comunità _____ possono eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle. Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata- obiettiva necessità di compimento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità previo nulla osta del competente tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Il Comune, in ogni caso, non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione; l'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento, predisposto dal Servizio sociale, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente, collaborando attivamente e costruttivamente con i servizi tutti, per garantire omogeneità e

professionalità negli interventi. Alla dimissione del minore ospite si può pervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Servizio Sociale Professionale , o su disposizione di Decreto della Magistratura competente.

Art. 2 Requisiti strutturali

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards, determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni. Le comunità di tipo familiare Casa Famiglia per minori sono dotate di locali e servizi previsti dagli standard minimi strutturali ed organizzativi, determinati con decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2006.

Art.3 Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato: Comunità-alloggio

- un direttore coordinatore, responsabile della struttura
- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario; nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale),
- n. 1 psicologo o neuropsichiatra,
- n. 1 assistente sociale e
- n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza. L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare, nel tempo, la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale. L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento, ai fini di una riqualificazione professionale. L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell' immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare la buona condotta dei singoli operatori.

Art. 4 Impegno verso gli operatori

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art 5 Modalità di intervento

Nelle Comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- a redigere il progetto educativo individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, età)
- all'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.
-

Art. 6 Assicurazione

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 7 Corresponsione somma giornaliera

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €..... se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o di €..... se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale. L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 8 Cure Mediche

L'Ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 9 Effetti personali e vestiario

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 10 Tabella dietetica

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 11 Diario tecnico

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale del Comune. L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto. Il Comune si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. E', altresì, facoltà del Comune di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 12 Rimborsi

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € _____ per ogni minore effettivamente ospitato;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € _____ (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti, con le modalità di seguito riportate.

Il Comune di _____ corrisponderà all'Ente esclusivamente le rette per quei minori effettivamente ospitati, e ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, l'Ente Locale richiederà il Durc, al fine di verificarne la regolarità contributiva. Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi della normativa vigente. I prospetti contabili dovranno pervenire all'Ente Locale a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: comune.sangiovannigemini@pec.it, mentre la fatturazione dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio ai sensi del D.M. n. 55 del 2013. E' fatto obbligo all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inadempimento da parte dell'Ente gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta. Il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 13 Adeguamento Istat

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 12 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art 14 Vigilanza e controllo sull'attività

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali (circolare n.6 del 03/09/2015). Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- e) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art 15 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal..... salvo quanto prescritto dal precedente art. 14. E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con proprio atto motivato entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazione al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente. La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti della Comunità Alloggio per Minori, l'autorizzazione al funzionamento da parte dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, delle Autonomie Locali o nel caso in cui il minore venisse dimesso su prescrizione degli Organi Giudiziari competenti o su parere del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.

Art. 16 Obblighi dell'Ente contraente

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione: - la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, - la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art. 39 del decreto legislativo nr. 163/2006;

a) decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;

b) elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura.

- Certificazione DURC, in corso di validità;
- Copie dei contratti di lavoro per categoria.
- Previsione di quota parte orario di lavoro del personale all'aggiornamento formativo ed alla programmazione delle attività educative.
- Copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;
- Tabella dietetica per i pasti approvati dall'Azienda Sanitaria provinciale con procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni del DPR 7 aprile 1999, nr. 128 e successive integrazioni.

L'Ente gestore si impegna a:

a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenite e riportate nel presente atto;

b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurative e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia con riferimento al personale interno che agli utenti;

c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal d.lgs nr. 196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.

d) Impiegare personale formato ed aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale. Con cadenza trimestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità. D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Art 17 Spese per stipula

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 Decorrenza effetti giuridici e foro competente

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente. Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Agrigento

Art. 20 “ Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo nr. 81 del 9/04/2008”.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del d.lgs 9/04/2008, nr. 81 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuata presso i locali della propria struttura residenziale. In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione. Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Art. 21 Osservanza piano triennale prevenzione della corruzione cod. di comportamento

L'ente si impegna a osservare quanto previsto nel “piano triennale prevenzione della corruzione” approvato con delibera G.M. n. 9 del 23/01/2019 per il triennio 2019/20/21 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ente prende atto di quanto contenuto nel DPR n.62/2013 nonché del Codice di Comportamento Integrativo adottato dal comune di San Giovanni Gemini con atto deliberativo G:M. n. 103 del 25/10/2013, e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni in essa riportate. L'inosservanza di tali disposizioni comporterà la risoluzione del presente atto.

Art. 22 Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art 23 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

Per l'Ente gestore

Per l'Ente Locale
Il Segretario Comunale
